

RIF. CANTAGALLO

Ordinanza n. 151/PM del 27 Dicembre 2011

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Cantagallo, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 aprile di ogni anno solare .

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- che in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;

CONSIDERATO CHE

- con ordinanza n. 29 del 23/12/2011 la Provincia di Prato prescrive, che i veicoli di cui all'art. 54 (autoveicoli) del D. L.vo 285/1992 abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio sui tratti di strada extraurbani delle seguenti strade: SR 325 "di Val di Setta e Val di Bisenzio", SP2 "del Carigiola" SP3 "dell'Acquerino";
- le suddette strade attraversano il territorio di Cantagallo e che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. L.vo 285/92, per i tratti ricadenti nel centro abitato la competenza è dei Comuni;
- nel medesimo provvedimento la Provincia di Prato esprime parere in merito, per i tratti di strada regionali e provinciali che ricadono nei centri abitati;

RITENUTO pertanto opportuno di prescrivere, ai sensi degli artt. 6 comma 4 lett. e, 7 comma 1 lett.a del Codice della Strada (D. L.vo 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione e Attuazione (DPR 495/92) :

- l'obbligo, per i veicoli di cui all'art. 54 D.L.gs 285/92, transitanti su tutte le strade di competenza del Comune di Cantagallo di circolare con pneumatici invernali per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve a bordo dal 1 novembre al 15 aprile di ogni anno solare;
- l'obbligo, per gli stessi veicoli transitanti su tutte le strade di competenza del Comune di Cantagallo di circolare con pneumatici invernali per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata;

VISTI

- gli artt.5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
- la legge n. 127 del 15/5/97 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.E.L;

ORDINA

PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL **1 NOVEMBRE E IL 15 APRILE** DI OGNI ANNO SOLARE, PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI DEFINITI DALL'ART.54 D. LGS 285 DEL 30/04/1992, L'ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI CIRCOLARE SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CANTAGALLO, **CON PNEUMATICI INVERNALI** IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE DISPONENDO **A BORDO DEL VEICOLO**, DI IDONEI **MEZZI ANTISDRUCCHIOLEVOLI** ADEGUATI PER IL TIPO DI VEICOLO IN USO

IN CASO DI PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO SULLA CARREGGIATA STRADALE, PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI DEFINITI DALL'ART.54 D. LGS 285 DEL 30/04/1992, L'ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI **CIRCOLARE** SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CANTAGALLO, **CON PNEUMATICI INVERNALI** IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE **CON IDONEI MEZZI ANTISDRUCCHIOLEVOLI** ADEGUATI PER IL TIPO DI VEICOLO IN USO

Da atto che:

- per l'anno 2011 gli obblighi stabiliti con la presente ordinanza hanno efficacia dalla data di emanazione della stessa;
- che l'entrata in vigore è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica

Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 figura II-87 del D.P.R. 495/92, corredata da apposito pannello integrativo.

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.

L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" art. 6 c.4 lett. e) e c.14 per quanto riguarda la circolazione fuori dei centri abitati e art. 7 c.1 lett.a) e c. 14 per quanto riguarda la circolazione nei centri abitati.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Il Responsabile
Com. Gualtieri Elisabetta